



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 29 gennaio 2021 n.15

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- *viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- *preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi nella Repubblica di San Marino e fuori territorio;*
- *al fine di gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con le opportune misure di contenimento e contrasto alla diffusione del predetto virus;*
- *vista l'Ordinanza n. 4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020 e ratificata con delibera del Congresso di Stato 5 novembre 2020 n.5;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.20 adottata nella seduta del 25 gennaio 2021;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Art. 1

(Proroga delle misure di cui al Decreto – Legge 14 gennaio 2021 n.4)

1. Tenuto conto della situazione sanitaria, fatto salvo quanto previsto dal Decreto – Legge 29 gennaio 2021 n. 14 e dal Decreto – Legge 28 gennaio 2021 n. 13, sull'intero territorio sammarinese continuano ad applicarsi le misure di cui al Decreto - Legge 25 gennaio 2021 n. 5, ad esclusione di quanto disposto dal presente decreto – legge, fino alle ore 23:59 del 12 febbraio 2021.

Art. 2

(Conservazione benefici di cui all'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e s.m.)

1. Le società di capitali che hanno richiesto l'accesso ai benefici di cui all'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e s.m. e che, con riferimento alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo non ne abbiano soddisfatto i requisiti occupazionali o non li abbiano mantenuti, nell'anno 2021, conservano i benefici, così come autorizzati, a condizione che

provvedano a soddisfare i vincoli previsti alla lettera b), comma 2, dell'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e s.m. entro il 31 dicembre 2021, fatte salve le eventuali scadenze successive.

Art. 3

(Conservazione benefici di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2018 n. 72)

1. Fino al 31 dicembre 2021 il mancato soddisfacimento del requisito occupazionale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72, non comporta la decadenza dei benefici acquisiti, così come autorizzati.

Art. 4

(Disposizioni in materia di ingresso a San Marino)

1. L'ingresso nella Repubblica di San Marino, per coloro che provengano da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione:

- a) di apposito certificato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
- b) di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite sottoposizione a tampone molecolare non oltre 48 ore prima dell'ingresso e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino.

2. I cittadini sammarinesi, i residenti e i soggiornanti in territorio sammarinese che rientrino nella Repubblica di San Marino da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni antecedenti, hanno l'obbligo di contattare prima del loro rientro il Centro Unico Prenotazioni dell'ISS, al fine di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore dal proprio rientro con spese per l'esecuzione degli accertamenti clinici a carico degli stessi. In alternativa, è consentito presentare al Laboratorio Analisi dell'ISS apposito certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o la negatività al coronavirus, accertata tramite tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l'ingresso in territorio nazionale e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino. In attesa dell'esito dei test, è fatto obbligo, per i rientranti, di mettersi in autoisolamento fiduciario. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, i soggetti rientranti sono avviati all'isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione.

3. Nei casi di ingressi o rientri in territorio di delegazioni ufficiali in visita istituzionale, l'iter di cui ai commi 1 e 2 è adeguato secondo specifici protocolli sanitari di volta in volta definiti in base all'organizzazione della visita e delle attività ad essa connesse.

4. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché il non rispetto delle prescrizioni relative a sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 1.000,00 (mille/00).

5. Le disposizioni di cui al Decreto - Legge 24 aprile 2020 n. 65, già prorogate dall'articolo 1, comma 4, del Decreto - Legge 31 agosto 2020 n. 145, permangono efficaci fino alla dichiarazione di fine dell'emergenza sanitaria da COVID-19 da dichiararsi con successivo atto normativo.

6. L'articolo 1 del Decreto - Legge 31 agosto 2020 n.145 e l'articolo 5 del Decreto - Legge 28 gennaio 2021 n. 13 sono abrogati fatti salvi i loro effetti e atti.

Art. 5

(Deroga temporanea all'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n. 131)

1. Sino al 31 dicembre 2021, in deroga al comma 2 lettera c) dell'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n.131, è consentito il contratto di lavoro a tempo determinato anche qualora l'operatore economico, nel mese precedente l'assunzione, abbia fatto ricorso alla Cassa

Integrazione Guadagni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 del Decreto - Legge 26 gennaio 2021 n.6.

Art. 6
(Attività sportiva)

1. All'articolo 1, dopo il comma 7 del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n. 14, è aggiunto il seguente comma 7 bis:
7bis. "È consentita, nelle strutture pubbliche, ai minori di 14 anni la pratica di attività sportiva extrascolastica svolta sia all'aperto, sia in strutture al chiuso, ad esclusione degli sport di contatto. Resta l'obbligo di distanziamento interpersonale durante l'attività motoria e sportiva con le prescrizioni di cui al comma 1."
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10 del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n. 14 sono modificate come segue:
"10. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano agli atleti e alle squadre agonistiche federali o di club, nonché a tutti gli allievi/atleti che praticano attività tetricoree, motorie e sportive svolte in strutture private, che partecipano a competizioni sportive esami e concorsi internazionali o italiani programmati e inseriti a calendario anche se collettivi e di contatto comprendendo anche le attività di allenamento e preparazione a tali competizioni, esami e concorsi. Questi ultimi devono essere svolte a porte chiuse senza la presenza di pubblico, salvo l'eventuale accompagnatore dell'atleta minore. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano alle competizioni sportive internazionali, italiane e/o sammarinesi programmate e inserite a calendario, anche se collettive e di contatto, previa adozione di appositi protocolli che saranno sottoposti al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese condivisi con il Dipartimento Prevenzione ISS. Gli allenamenti e le manifestazioni devono essere svolte a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, salvo l'eventuale accompagnatore dell'atleta minore."
3. Dopo il comma 11 dell'articolo 1 del Decreto - Legge 29 gennaio 2021, n. 14 è aggiunto il seguente comma 11bis:
"11bis. Tali disposizioni non si applicano agli atleti e alle squadre agonistiche federali o di club di cui sopra."
4. Gli impianti sportivi al chiuso e all'aperto, le piscine, le palestre e le scuole di danza e similari hanno l'obbligo di chiusura entro le ore 21:30.

Art. 7
(Modifica all'articolo 10, comma 7bis del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n. 14)

1. L'articolo 10, comma 7bis del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n.14 è così modificato:
"7 bis. L'astensione anticipata dal lavoro di cui ai commi che precedono non può protrarsi oltre l'ottavo mese di gravidanza (trenta giorni precedenti alla data presunta del parto)."

Art. 8
(Norma di coordinamento)

1. È abrogato l'Allegato 2 del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n. 14. L'Allegato 1 al presente Decreto - Legge si applica anche con riferimento alle disposizioni del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n. 14.

Art. 9
(Disposizioni finali)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto - Legge 25 gennaio 2021 n. 5 è abrogato fatti salvi gli effetti e gli atti da esso derivati.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 gennaio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

ALLEGATO 1

Misure speciali in riferimento all'attività motoria e sportiva:

- 1) i clienti/utenti non sono ammessi alle attività sportive o motorie in presenza di temperatura superiore a 37,5° C e in presenza di sintomi influenzali o respiratori;
- 2) in caso di riscontro di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C), il personale dell'attività è tenuto ad isolare il cliente/utente, a contattare i numeri di cui all'allegato 1 e ad applicare tutti i presidi di sanificazione;
- 3) obbligo di segnaletica informativa all'ingresso dell'attività, per comunicare le norme a clienti ed operatori ed anche per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata, e, laddove possibile, di separazione degli accessi in entrata e in uscita;
- 4) organizzare gli spazi negli spogliatoi in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro e mezzo (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi. Il servizio igienico, può essere utilizzato dai clienti/utenti solamente se sanificato dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, durante l'utilizzo dello spogliatoio è d'obbligo l'uso della mascherina e deve essere messo a disposizione apposito gel sanificante;
- 5) regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree (sala pesi/sala fitness/vasca), il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
 - a) almeno 1 metro e mezzo per le persone mentre non svolgono attività fisica;
 - b) almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa e/o alle attività corsistiche);
 - c) almeno 2 metri con un indice di 7 mq di superficie per persona nelle piscine;
- 6) laddove fosse necessario un contatto fisico tra cliente/utente ed istruttore, quest'ultimo deve essere munito di mascherina e sanificare le mani prima di ogni contatto con il cliente/utente. È comunque necessario ridurre al minimo i contatti tra istruttore e cliente/utente. Non sono consentiti in ogni caso contatti fra clienti/utenti fatto salvo che questi non appartengano allo stesso nucleo di conviventi. Il presente comma non si applica ai contatti in vasca tra cliente/utente ed istruttore;
- 7) predisporre all'entrata dell'attività, come pure nella zona reception/bancone/cassa e nell'area toilette, una postazione di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani;
- 8) le macchine e gli attrezzi ad uso promiscuo devono essere sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale e a cui è messo a disposizione tutto il necessario. Nei pressi di ogni macchina deve essere presente una stazione con gel igienizzante. È inibito l'uso di macchine ed attrezzi che non possono essere sanificati; si sconsiglia l'uso "a circuito" degli attrezzi senza opportuna sanificazione;
- 9) obbligo di igienizzazione delle mani dopo l'utilizzo di macchine ed attrezzi ad uso promiscuo;
- 10) obbligo di sanificazione dei locali a fine giornata lavorativa;
- 11) non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro; si consiglia di utilizzare un tappetino personale che comunque non va scambiato con altri utenti;
- 12) tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti. Gli armadietti devono essere sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale;

l'accesso alle sale deve avvenire con calzature diverse da quelle utilizzate esternamente alla palestra, alla piscina o alla sala dove viene effettuata l'attività e possibilmente con la suola sanificata con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione o in alternativa l'accesso può essere autorizzato con copriscarpe monouso;

- 13) garantire l'adeguata aerazione naturale e provvedere a ricambi d'aria frequenti. Gli impianti di trattamento dell'aria e i relativi componenti di ricambio possono essere utilizzati, purché periodicamente puliti e/o sostituiti;
- 14) obbligo di utilizzo di mascherine, per ogni operatore dell'accoglienza che ha contatto con gli utenti/clienti; nel caso in cui nella zona reception/banco/cassa non vi sia garanzia di distanziamento di almeno 1 mt. tra operatore utente/cliente, è obbligatorio dotare la stessa di pannello per la separazione fisica;
- 15) per le piscine, al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione, assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato $\leq 0,40$ mg/l; pH 6,5 – 7,5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui al Decreto Delegato 14 febbraio 2012 n. 10, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata. Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da COVID-19;
- 16) le vasche ad uso pubblico che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili) devono essere interdette all'uso;
- 17) è vietato l'uso della sauna e del bagno turco.